



A PRESENTE E' COPIA FOTOSTATICA  
 AL N° 253  
 17/07/2023  
 SUI DEPOSITATO E REGISTRATO IL  
 ASSOCIAZIONE SUONISONORI  
 IMPOSTE ASSOLTE € ..  
 EURO ..  
 ESFNTF

## VERBALE ASSEMBLEA 5 Dicembre 2022

DELL'ART. 18 COMMA 3, DEL DPR

4.86 N° 131 PEP GLI USI CONSENTITI DALL'ART. 18

Associazione Suonisonori  
 Via Pellegrino Rossi 21  
 C.F. 03709590966

L'anno 2022 il giorno 5 del mese di Dicembre, alle ore 19:00, presso la sede legale dell'Associazione, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Suonisonori per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto.
2. Progetto Podcast Casa Verdi
3. Varie ed eventuali.

Raggiunto il numero legale per procedere allo svolgimento dell'assemblea il Presidente dichiara valida l'assemblea e chiama a fungere da segretario la Sig.ra Daniela Danesi.

1. Modifica Statuto:

Il Presidente comunica ai soci presenti la necessità di apportare alcune modifiche alla Statuto dell'associazione, in merito alla richiesta trasmessa da Città Metropolitana di Milano con Pec del 24 Novembre u.s. riportante: *Comunicazione ai sensi dell'art. 31 comma 8 del DM 106/2020. Rilievi istruttori concernenti la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) degli enti trasmigrati ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 117/17.* L'assemblea delibera sulle modifiche richieste, il Presidente si occuperà di consegnare i documenti necessari all'Ufficio Territoriale competente dell'Agenzia delle Entrate per la registrazione della pratica.

2. Progetto Podcast "Casa Verdi":

In collaborazione con *The River Journal*, *Corriere della Sera* e con il patrocinio di *Fondazione Cariplo*, l'associazione sta realizzando una serie di 5 Podcast, che attraverso interviste ad alcuni ospiti della residenza per artisti Casa Verdi di Milano, vuole celebrare il 150° anniversario della prima del *Teatro alla Scala di Milano*.

3. Varie ed eventuali:

Si relaziona l'attività svolta dal laboratorio musicale durante il 2022 e le prospettive per il prossimo anno.

Non avendo altro da deliberare, l'assemblea viene chiusa alle ore 20:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

*Giuseppe Merino*

Il Segretario

*Daniela Danesi*



Il Funzionario  
 Antonio Chiarino  
 Addetto al segretario provinciale  
 Vincenzo Gentile



## ASSOCIAZIONE SUONISONORI

### VERBALE ASSEMBLEA 5 Dicembre 2022 REGISTRO PRESENZE

|   | COGNOME NOME       | FIRMA                     | DELEGA |
|---|--------------------|---------------------------|--------|
| 1 | Gianluca Messina   | <i>Gianluca Messina</i>   |        |
| 2 | Daniela Danesi     | <i>Daniela Danesi</i>     |        |
| 3 | Marco Messina      | <i>Marco Messina</i>      |        |
| 4 | Matteo Polce       | <i>Matteo Polce</i>       |        |
| 5 | Francesco Raimondo | <i>Francesco Raimondo</i> |        |
| 6 | Elorenza Drago     | <i>Elorenza Drago</i>     |        |
| 7 | Enea Scutella      | <i>Enea Scutella</i>      |        |
|   |                    |                           |        |



## STATUTO ASSOCIAZIONE SUONISONORI APS-ETS

### Art. 1 - Costituzione e sede

**1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:**

**<< Suonisonori aps >>** assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione ha sede legale in via Pellegrino Rossi, 21 - 20161 Milano.

**1.2 Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta necessità di modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti nonché ai registri nei quali è iscritta.**

**1.3 L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.**

**1.4 Gli impianti, le strutture, le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti interni.**

### Art. 2 - Scopo, finalità e attività

**2.1 L'Associazione costituita ai sensi del decreto legislativo 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati e/o di terzi anche per il perseguimento del bene comune, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro pertanto non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.**

**2.2 Le attività che l'Associazione si propone di svolgere - in favore dei propri associati dei loro familiari e/o di terzi, con particolare attenzione a soggetti socialmente svantaggiati, quali gli utenti dell'Area penale interna ed esterna, i minori non accompagnati e migranti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi del decreto legislativo numero 117 /2017:**

Let. d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 numero 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Let. i) organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusi attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della Cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale;

Lett. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

Lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche e di interesse sociale, culturale o religioso;

Lett. l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1 comma 2 lettera C della legge 6 giugno 2016 numero 106;

Lett. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

**2.3** Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di spettacolo e di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopraindicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire, come espressione di partecipazione, di solidarietà e pluralismo, iniziative ed attività culturali, artistiche, ricreative, assistenziali e formative nei settori del teatro, della musica, della danza, del cinema e di tutte le altre forme d'arte e di spettacolo, sia a livello nazionale che internazionale e la gestione delle sale di pubblico spettacolo.

**2.4** L'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci e/o terzi in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi degli stessi, anche per determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità propri.

**2.5** L'associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi sociali di cui ai precedenti punti del presente articolo. A tal fine in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi se del caso, di strutture pubbliche e o private o con queste convenzionate.

**2.6** L'Associazione inoltre su iniziativa della presidenza, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo e nell'osservanza e alle condizioni stabilite anche dal nuovo codice dello spettacolo di cui alla legge numero 175 del 22 novembre 2017 e successive modifiche e integrazioni oltreché dalle normative amministrative e fiscali vigenti in materia, può:

- a. Promuovere l'impegno associativo culturale ed artistico attraverso iniziative specifiche nei campi dell'animazione culturale, del cinema, della musica, del teatro, della danza, dello spettacolo in genere, dagli audiovisivi, della multimedialità, dell'editoria (anche musicale, teatrale, video e discografica) delle arti figurative, della moda, delle tradizioni popolari, del

collezionismo e dell'animazione turistica, nonché di qualsiasi altra forma culturale artistica e o spettacolare in genere, atte a migliorare la vita di tutti i cittadini;

- b. Favorire e curare la realizzazione, anche diretta, di strutture adeguatamente attrezzate, atte a sostenere la socializzazione dei cittadini attraverso l'organizzazione di attività artistiche, culturali e di spettacolo, con particolare riferimento allo spettacolo dal vivo di qualità, in ambienti sani, accoglienti tali da favorire contestualmente un lavoro dignitoso e gratificante sia per gli addetti, che per gli artisti impiegati, con particolare attenzione alla loro valorizzazione.
- c. Promuovere, organizzare e gestire attività e beni culturali tra cui sale di pubblico spettacolo, stagioni teatrali, concerti, manifestazioni, rassegne, mostre, concorsi, premi, concerti, spettacoli, feste, corsi didattici, corsi di assistenza allo studio, seminari di studio, convegni, dimostrazioni ed altre manifestazioni utili alla crescita culturale e artistica dei soci e o terzi, alla promozione e alla diffusione dell'Arte della cultura, nonché alla promozione in merito di attività associative, sensibilizzare le istituzioni pubbliche perché promuovano e sostengano la realizzazione di strutture, spazi e interventi adeguati allo sviluppo dell'impegno sociale, culturale e artistico per tutti i cittadini.
- d. Favorire l'aggregazione e l'associazionismo specifico dei fruitori di cultura, di arte e di spettacolo favorendone la crescita culturale, l'aumento della sensibilità sociale, solidale nonché l'aumento della capacità di critica costruttiva e consapevole con l'obiettivo di incentivare il protagonismo e lo spirito di iniziativa.
- e. Sostenere la sensibilizzazione, l'interesse, la formazione e l'informazione in merito alla cultura e alle arti, favorendo in tutti i modi la crescita e l'esigenza culturale dei cittadini in special modo tra i giovani, nella scuola di ogni ordine e grado, in tutti i luoghi di aggregazione sociale, in particolar modo nei luoghi svantaggiati in termini culturali e socio-economici quali le carceri, le comunità di accoglienza per minori, le case famiglia, gli ospedali. La diffusione delle attività sociali e culturali nei settori della musica, del teatro, del cinema, della danza, delle arti visive e figurative, delle tradizioni popolari, della poesia, della letteratura, della moda, della multimedialità e le altre forme di cultura, d'arte e di spettacolo, sia dal vivo che riprodotte o trasmesse, sia a livello nazionale che internazionale, favorendo e svolgendo iniziative specifiche, raccogliendo e producendo tutta la documentazione necessaria per la conservazione, la diffusione e l'approfondimento della conoscenza in merito, organizzando inoltre servizi in grado di stimolare l'interesse dell'utenza e di soddisfarne le esigenze.
- f. Perseguire e promuovere forme attive di sensibilizzazione dei valori di solidarietà e di inclusione, delle conoscenze, dell'arte e della cultura di qualità nonché la ricreazione sana, autenticamente e serenamente festosa e sociale, aiutandosi anche attraverso il rilancio della difesa dello spettacolo dal vivo con l'impegno primario a ricreare e a promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di operatività, di espressività e di un lavoro per gli operatori culturali, assieme alla difesa e al rilancio della produzione artistica e culturale del nostro paese;
- g. Perseguire e promuovere l'espressione creativa delle tante culture e comunità presenti nel nostro paese e favorirne la conoscenza, facilitando il confronto, l'integrazione e l'inclusione sociale fra i cittadini.
- h. Curare pubblicazioni cinematografiche, editoriali, discografiche, fotografiche ed edizioni video promuovendone la conoscenza di ogni forma di multimedia ed informatizzazione con particolare riguardo a internet e alle forme di comunicazione di massa.
- i. Stabilire relazioni con enti pubblici e privati, associazioni culturali ed artistiche, con il mondo della scuola e con enti turistici sviluppando rapporti di collaborazione con altre organizzazioni similari italiane e straniere su basi di reciprocità.
- j. Curare l'assistenza, la consulenza e l'aggiornamento costante, soprattutto nel settore tecnico professionale, agli operatori artistici e tecnici che agiscono nelle varie forme di arte di spettacolo, soprattutto per quanto riguarda le nuove tecnologie e forme di comunicazione.

- k. Affrontare l'emergenza abitativa e lavorativa di soggetti appartenenti a categorie a rischio, in particolare migranti e minori autori di reato con accesso a misure alternative alla detenzione, per mezzo di iniziative di prima accoglienza, attraverso un progetto specifico presso strutture individuate dell'Associazione.

**2.7** Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti punti del presente articolo l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al perseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente articolo, purché finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, degli scopi e delle finalità istituzionali. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

**2.8** L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/17.

### **Art. 3 - Ammissione dei soci**

**3.1** All'Associazione possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, nonché le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano le finalità, senza distinzione di sesso, di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa ed accettino le regole dettate dal presente statuto e dai relativi regolamenti approvati dagli organi competenti.

Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato possono prevedere l'ammissione come associati di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

**3.2** Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore a 7 persone fisiche, come al minimo stabilito dalla Legge.

**3.3** Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, al Consiglio Direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle. Il modulo dovrà contenere:

- a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c. l'impegno a versare la quota associativa.

**3.4** La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale regolamento interno.

**3.5** All'atto del versamento della quota sociale, l'interessato assume immediatamente la qualifica di socio: l'iscrizione comunque dovrà essere esaminata e ratificata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione alla prima riunione utile che dovrà essere effettuata entro 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, in carenza di risposta, la domanda deve intendersi comunque definitivamente accettata. L'esito della valutazione dovrà essere comunicato all'aspirante socio e annotata nel libro soci, se con esito positivo, mentre, in caso di esito negativo, dovranno essere indicate le motivazioni e restituita la quota associativa versata.

In caso di diniego l'aspirante socio entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione potrà presentare ricorso al Presidente.  
Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima assemblea dei soci.

- 3.6 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale.
- 3.7 È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

#### **Art. 4 - Diritti e doveri dei soci**

4.1 I soci hanno diritto a:

- a. Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b. eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- c. esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti interni, se maggiorenni e se iscritto nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa. L'associato può votare dopo tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati;
- d. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- e. esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 21;
- f. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

4.2 I soci sono tenuti a:

- a. Osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni a quanto nelle loro possibilità per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b. sostenere scopi e finalità indicate all'articolo 2 che precede, nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c. al pagamento della quota sociale annuale fissata dall'Assemblea ed eventuali contributi straordinari associativi deliberati dagli organi.

4.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'articolo 24, comma due, del d.lgs. 117/2017 e successivi.

4.4 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e i doveri nei confronti dell'associazione.

4.5 La quota, o contributo associativo è di carattere annuale, non è rimborsabile, trasmissibile né rivalutabile.

4.6 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

#### **Art. 5 - Esclusione dei soci**

5.1 La qualifica di socio si perde:

- a. per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
- b. per espulsione;
- c. per recesso e o dimissioni;
- d. per scioglimento dell'Associazione; per causa di morte.

- 5.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
- 5.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:
- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  - b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attentanti in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;
  - c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 5.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'Associazione.
- 5.5 In caso di recesso, dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso, dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso o dimissioni.
- 5.6 In tutti i casi di svolgimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 5.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel libro soci.
- 5.8 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione, sullo stesso si pronuncerà la prima assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'assemblea, l'applicazione delle sanzioni, della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

#### **Art.6 - Organi**

Gli organi dell'associazione sono:

- a. Assemblea degli associati
  - b. Consiglio direttivo
  - c. Presidente
  - d. Organo di controllo
  - e. Collegio dei Revisori dei Conti (*organo eventuale*.)
- Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

#### **Art.7 - Assemblea dei soci**

- 7.1 L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'organizzazione in regola con il pagamento della quota annuale e da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, e sono espresse con voto palese.

**7.2** L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e in via straordinaria su richiesta di almeno un decimo dei suoi componenti: in questo caso l'assemblea deve essere convocata con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta.  
La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

**7.3** Le deliberazioni dell'assemblea dei soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza dei voti sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

**7.4** L'assemblea dei soci può essere aperta a personalità della Cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni.

**7.5** L'assemblea dei soci:

- a. approva entro il 30 aprile la relazione delle attività sociali svolte;
- b. approva entro il 30 aprile il rendiconto economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'Associazione;
- c. approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
- d. nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e. elegge ogni 3 anni il consiglio direttivo alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero;
- f. in mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;
- g. propone le modifiche allo Statuto;
- h. indirizza l'azione del Consiglio Direttivo, ne verifica l'operato, delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i. delibera in fase di ricorso sull'esclusione dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la cessione dell'Associazione;
- k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza;
- l. è regolarmente costituita in via ordinaria con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno due ore dopo la prima l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;
- m. è convocata dal consiglio direttivo in via ordinaria almeno una volta all'anno, in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci. In tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data di richiesta;
- n. pubblicizza la convocazione dei soci almeno 10 giorni prima mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, la data di inizio della riunione e gli argomenti dell'ordine del giorno.
- o. è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

**7.6** L'assemblea dei soci per il rinnovo degli organi:

- a. stabilisce il numero dei componenti in consiglio direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 componenti.
- b. elegge il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;
- c. il presidente dell'assemblea dei soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il consiglio direttivo per l'elezione del presidente e la distribuzione delle cariche.

- d. la prima riunione del consiglio direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti.
- e. dei lavori dell'assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

## **Art. 8 - Il Consiglio Direttivo**

**8.1** Il Consiglio Direttivo o amministrazione è l'organo esecutivo e amministrativo dell'Associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati maggiorenni, eletti dall'Assemblea dei soci, e:

- a. elegge al suo interno il presidente, uno o più vicepresidenti e il segretario. Nel caso di più vicepresidenti, elegge, su proposta del presidente, un vicepresidente vicario;
- b. precisa e fissa la responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;
- c. può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari. In questo caso nomina direttori artistici, coordinatori e quant'altro ritenuto utile per la realizzazione dei programmi associativi;
- d. dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti fino alla scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima assemblea dei soci utili provvede a reintegrare i componenti del consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadono dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero consiglio decade, in tal caso, il presidente uscente è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro 60 giorni;
- e. è convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato entro 15 giorni dalla data di richiesta; delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è considerato agli atti e a disposizione dei soci che richiedono di consultarlo.

**8.2** Il Consiglio Direttivo:

- a. formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico/finanziario con l'eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'assemblea dei soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della legge e valutate le linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impegno di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;
- b. convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- c. determina la quota associativa annuale stabilendo i termini per il versamento;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari con doppia firma, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
- e. definisce i regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'assemblea dei soci;
- f. delibera l'ammissione di nuovi soci;
- g. decide su eventuali misure disciplinari da adottare;
- h. decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- i. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza, è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- j. è tenuto a verbalizzare le sue decisioni.

## Art. 9 - Il Presidente

- 9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 9.2 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 9.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- 9.4 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 10 - Rappresentanza e poteri

- 10.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.
- 10.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.
- 10.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.
- 10.4 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

## Art. 11 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

- 11.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del d.lgs. 117/2017.
- L'organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- 11.2 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 11.3 Organo di revisione:
- È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del d.lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

## Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

### **Art. 13 - Divieto di distribuzione degli utili**

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi del co. 3, art. 8 Cts, "si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

### **Art. 14 - Risorse economiche**

**14.1** L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e gli organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, raccolta fondi, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
- i. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- j. partecipazione societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito;
- k. entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;

- I. ogni altra entrata ammessa ai sensi del d.lgs. 117/2017. Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del terzo settore, l'Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. 383/2000.
- 14.2** L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni del reddito imponibile.
- 14.3** È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le deliberazioni degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- 14.4** È fatto divieto di ripartire anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitali fra gli associati.

#### **Art. 15 - Bilancio di esercizio**

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

#### **Art. 16 - Rendiconto economico**

- 16.1** L'anno finanziario e sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 16.2** Il rendiconto economico finanziario, ovvero nei casi previsti dalla legge, il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima dello svolgimento dell'assemblea dei soci.
- 16.3** L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario salvi i casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 16.4** L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo Statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.lgs 117/2017.

#### **Art. 17 - Bilancio sociale e informativa sociale**

- 17.1** L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.
- 17.2** L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito Internet il bilancio sociale.

## **Art. 18 - Libri sociali**

**18.1** L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo;
- e. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- f. libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

**18.2** Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: sottoponendo richiesta scritta all'organo di amministrazione con preavviso di 20 giorni.

## **Art. 19 - Gratuità degli incarichi, soci lavoratori e volontari**

**19.1** L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia in quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 117/2017.

**19.2** Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2006 ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 117/2017. I rimborsi spese forfettari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'articolo 17 comma 4 del d.lgs. 117/2017.

**19.3** Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari ovvero al 5% del numero dei soci. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione.

**19.4** Responsabilità e assicurazione degli associati volontari e dei volontari: gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 117/2017; la stessa disciplina si applica a coloro che prestano attività di volontariato pur non rivestendo la qualità di associati.

## **Art. 20 - Modifiche statutarie**

**20.1** Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati.

**20.2** Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea si considera validamente costituita con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

## Art. 21 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

- 21.1** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati presenti all'assemblea convocata con specifico ordine del giorno.
- 21.2** In caso di scioglimento, cessazione ed estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci.

## Art. 22 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel codice del terzo settore, nel codice civile e nella legislazione vigente nazionale e regionale. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

*Giuslana Urbani*